



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 25/09/2020

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.**

L'anno 2020, addì venticinque (venerdì) del mese di Settembre con inizio della seduta alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero a oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
1 CIPANI GIANPIERO	x		10 CANDELORO ALESSANDRO	x	
2 BANA FEDERICO	x		11 SANDRINI ARIANNA REGINA	x	
3 GRISI NIRVANA MARIA	x		12 COBELLI MARCELLO	x	
4 BIANCHINI ANNAROSA	x		13 CIATO GIOVANNI	x	
5 BUSSEI MATTEO	x		14 CAGNINI FRANCESCO	x	
6 BANALOTTI ALESSANDRA	x		15 ZAMINATO MANUELA	x	
7 BANDINI PAOLA	x		16 BONETTI MARINA		x
8 COMINI GUALTIERO	x		17 ZAMBELLI STEFANIA		x
9 TOFFOLETTO GIORGIO	x				

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Aldo Silvestri.

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Giorgio Toffoletto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI.

PRESIDENTE:

Punto numero 3 all'ordine del giorno:

<<ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI>>.

Assessore Bussei, prego a lei la parola.

ASSESSORE BUSSEI:

Varrebbe la pena unire nella trattazione, con due punti distinti, il punto numero 3 e il punto numero 4, che si riferiscono allo stesso tema. Premetto che questo tema è stato trattato congiuntamente con le due Commissioni, bilancio e Regolamenti e Statuto, ed è stato votato all'unanimità in maniera favorevole. Magari per la trattazione, lascio la parola al funzionario Ettore Cigala, che ha seguito la cosa ed è molto più dentro alle varie norme.

DOTTOR CIGALA:

Per quanto riguarda il Regolamento cercherò di essere abbastanza breve anche perché, come ha già detto l'Assessore al bilancio Bussei, il tema è già stato in modo approfondito, affrontato in Commissione bilancio e Commissione Statuto e Regolamenti, che si sono riunite congiuntamente.

Si tratta di modifiche che derivano da modifiche normative ed in particolare dal fatto che dal 2020 entra in campo, nel campo del settore della regolazione dei rifiuti, ARERA. Che cos'è ARERA? ARERA è un'autorità indipendente, che in questi anni si è occupata di energia, di gas e del servizio idrico integrato. Il Legislatore ha attribuito a questa autorità indipendente anche la funzione di andare a regolare il settore dei rifiuti ed in particolare il settore tariffario e i Regolamenti.

Quali sono le modifiche principali? La procedura di approvazione del PEF e tutta una serie di coefficienti che devono essere utilizzati nella predisposizione di questo documento. Dal punto di vista strettamente dell'utente, e in questo caso del Comune, la cosa più importante che viene modificata nel Regolamento in realtà è il termine di pagamento della tariffa 2020. Negli anni scorsi eravamo abituati a una rata di acconto e a una rata di saldo, quest'anno alla luce del fatto che i tempi di redazione dei PEF, a seguito dell'intervento di ARERA e poi dell'emergenza Covid, i termini di approvazione delle tariffe sono slittati al 30 settembre, ci è sembrato più corretto fare una rata unica, agevolando così ancora gli utenti, con il termine di pagamento fissato al 16 dicembre.

Sul Regolamento si è espressa la Commissione Statuto e Regolamenti, la Commissione bilancio, si è espresso anche il Revisore favorevolmente, per cui su questo punto io mi fermerei qui e lascerei spazio a qualche richiesta di chiarimento.

PRESIDENTE:

Grazie, Dottor Cigala. Se qualcuno ha qualche domanda. Prego, Capogruppo Ciato.

CONSIGLIERE CIATO:

Grazie. Non ci sono domande su questo tema, su questo argomento perché così come per le

modifiche che avevamo apportato al Regolamento sul contrasto all'evasione tributaria, anche in questa circostanza le due Commissioni hanno lavorato in sinergia e tutti i punti sono stati condivisi in sede di Commissione, quindi è inutile chiedere chiarimenti che abbiamo già avuto in quella sede. Ricordo solo che dal dibattito, è emersa la differenza di trattamento tra Bed and Breakfast e alberghi, dove gli alberghi sono delle vere e proprie aziende che portano investimento, lavoro, personale e soffrono maggiormente la variazione, maggiormente proprio come azienda, questo momento difficile che stiamo attraversando. Hanno bisogno di continui adeguamenti, aggiornamenti, eccetera.

Mentre ai fini dell'applicazione della TARI, risultano penalizzati rispetto ai Bed and Breakfast. Abbiamo avuto modo di verificarlo, non per colpa del Comune di Salò o dei Comuni italiani, ma perché la normativa li mette su questo piano. C'è stato l'impegno da parte dell'Assessore di rivedere o di valutare tutte le possibilità e noi ci contiamo; a questo proposito do notizia che questa settimana, sembra che l'Unione Europea abbia emanato una direttiva che parifica, mette sullo stesso livello Bed and Breakfast e alberghi. Il che se recepita anche dalla normativa nazionale, porterebbe ad una variazione per l'anno prossimo dell'aspetto tributario. Ci si aggiorna in quell'occasione per verificare se ci sono le condizioni per modificare il Regolamento su quella parte.

Per dare spazio anche agli altri temi, anticipo sin d'ora il nostro convinto parere favorevole. Grazie.

PRESIDENTE:

È d'accordo anche lei Capogruppo che voteremo con due votazioni diverse, il punto 3 e il punto 4, ma la discussione sarebbe unica. Lei ha già fatto la sua dichiarazione di voto sia per il punto 3 sia per il punto 4 o vuole farla?

CONSIGLIERE CIATO:

In apertura è stata fatta la proposta, ma non è stata deliberata di unire le due, non c'è stato motivo, non c'è stato. Io ho espresso il mio parere solo per il punto 3, non per il punto 4, in quanto è un argomento molto più complesso che merita una disquisizione più attenta.

PRESIDENTE:

Grazie. Se il Capogruppo Comini vuole intervenire.

CONSIGLIERE COMINI:

Grazie, Presidente. A proposito del punto 3, purtroppo un improrogabile impegno personale, mi ha impedito di essere presente sia alla Commissione bilancio, a cui avrei volto andare. Siccome è stata concomitante anche la Commissione Statuto e Regolamento, ho dovuto disertare anche quella.

Per non arrivare impreparato al Consiglio comunale, sono stato dal dirigente Dottor Cigala, per farmi dire i punti salienti delle modifiche apportate al Regolamento, dove ho anche appreso che era stato dalle due Commissioni espresso un convinto parere favorevole.

Detto questo, il nostro voto non può che essere favorevole. Grazie.

PRESIDENTE:

A questo punto, mettiamo ai voti il punto numero 3 all'ordine del giorno: "Esame ed approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della TARI".

Consiglieri favorevoli?

SEGRETARIO:

Unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione da parte del dirigente dell'area economico finanziaria, Dott. Ettore Cigala il quale informa sulla necessità di aggiornare il regolamento in oggetto per adeguarlo alle attuali disposizioni di Legge nonché alle ultime deliberazioni Arera;

PREMESSO che:

- Con la L. 27.12.2013, n. 147 con il comma 639 dell'articolo 1 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
- Con i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della medesima L. 147/2013, viene introdotta la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale, sia attinenti alle singole componenti della stessa;
- L'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale delle proprie entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 24.07.2014 con la quale è stato approvato il regolamento TARI attualmente in vigore;

CONSIDERATO che nel frattempo l'articolo 9 bis del D.L. n. 47/2014 ed i commi dal 10 al 17 dell'articolo unico della Legge n. 208/2015 hanno modificato la disciplina della I.U.C ;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il sopracitato articolo al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU mentre per quanto attiene la TARI resta tutto invariato;

RITENUTO necessario adeguare il regolamento in premessa citato alle disposizioni normative di cui sopra come segue:

Art. 2 c.4 lettera f) errore di battitura nel precedente regolamento della lettera e) duplicata in luogo della lettera d);

Art. 3 c. 1 inserimento dicitura "... salvo aggiornamenti successivi del medesimo stabiliti nell'apposito regolamento comunale sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti..." relativamente all'allegato A delle sostanze assimilate ai rifiuti urbani;

Abrogazione **Art. 12** ed integrazione con art. 13 “Determinazione della tariffa”;

Art. 13:

c.4 modifica: “... ~~applica l’aliquota deliberata~~ applicano le tariffe deliberate...”;

inserimento c.5: “Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, redatto annualmente dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale, dei costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate;

inserimento c. 6: “Al fine di consentire al Comune di Salò, in quanto Ente Territorialmente Competente, di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), l’Ente gestore del servizio invia al medesimo annualmente:

- il PEF relativo alla gestione, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato per le parti di propria competenza ed integrato con i dati ricevuti dall’Ente Locale al fine di rappresentare correttamente la situazione fattuale del Servizio nel Bacino di Affidamento;
- la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione accompagnatoria, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili.

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettuerà l’attività di verifica di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvederà a trasmettere all’Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo entro 30 giorni dall’adozione nel Consiglio Comunale delle Delibere sottese alla determinazione della Tariffa”;

Art. 17 c. 7 modifica: “Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia ~~a partire dall’anno seguente~~ immediata dalla data in cui si verificano.”

Art. 23 inserimento c.2: “Si applica, ai sensi del comma 2, dell’art. 9-bis, del D.L. 47/2014, convertito in L.80/2014, una riduzione di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”

Art.24 c.1 modifica: “~~In fase di prima applicazione del tributo~~ Non si applicano riduzioni ed agevolazioni alle utenze non domestiche non stabilmente attive, ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.”

Art. 27:

c.1 abrogazione e sostituzione: ~~In fase di prima applicazione del tributo non si applicano agevolazioni.~~ “Il comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento della TARI nel caso di utenze domestiche attive occupate da persone assistite economicamente dal comune sulla base delle valutazioni effettuate dai servizi sociali comunali.”

Inserimento c. 2. “La Giunta Comunale per le utenze domestiche, su segnalazione dell’Ufficio Servizi Sociali e previa documentazione ISEE dimostrante la seria difficoltà delle medesime, potrà introdurre un Bonus Rifiuti ai sensi dell’art.57 bis DL 124/2019”;

Art. 32:

c. 1 modifica con inserimento “...esecutivo d’ufficio o in rettifica ai sensi art.1 c. 792 L.160/2019”

c.2 inserimento “...esecutivo...” e sostituzione del termine “avvertenza” con “intimazione”

Abrogazione c. 3

inserimento al c.4 del termine “...esecutivi...”

Art. 34 c. 1 -2-3 modifica:

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti ~~e sui servizi~~ dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che ~~specificano~~ oltre a specificare per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, dovranno contenere tutte le informazioni di cui alla deliberazione Arera n. 444 del 31.10.2019 in materia di trasparenza dei documenti suddividendo l’ammontare complessivo in 2 rate scadenti nei mesi di ~~aprile e ottobre~~ giugno e dicembre. ~~con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di aprile di ciascun anno. Per il solo anno 2014 le 2 rate scadono nei mesi di giugno e dicembre.~~

Per l’anno 2020 si provvederà a riscuotere il tributo comunale sui rifiuti in un’unica rata con scadenza al 16 dicembre.

2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune ~~mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero~~ tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché mediante Pago-Pa ai sensi dell’art.2-bis del D.L. 193/2016 o altre forme di pagamento previste dalla normativa.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene ~~l’avvertenza~~ intimazione che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. ~~Si applica il terzo comma dell’art. 32.~~

Art. 38:

c. 1 modifica con inserimento del termine “...esecutivo”

c. 3 modifica con soppressione ~~comma 3~~ e sostituzione comma 1 e...~~dallo specifico regolamento in materia~~ con sostituzione e inserimento “...dalla normativa vigente”;

Art. 39 c. 1 modifica data entrata in vigore: “1° gennaio 2020” ed abrogazione c. 2;

Art. 41 c. 1 modifica: “Il comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della ~~Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della TARES~~ TARI entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali;

VISTE altresì le recenti sentenze della cassazione n. 16972 del 19.08.2015 e n. 21363 del 21.10.2015 con le quali la stessa ritiene illegittimo sia tassare i Bed & Breakfast con una tariffa uguale a quella degli alberghi “in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i Bed & Breakfast, svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, non possono, per espressa previsione normativa, essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l’attività professionalmente” sia equiparare i Bed & Breakfast alle abitazioni, in quanto i primi producono sicuramente rifiuti diversi e superiori rispetto alle utenze residenziali proponendo di istituire una tariffa apposita, all’interno della categoria riservata alle abitazioni precisando che il computo della superficie tassabile dei Bed & Breakfast deve essere eseguito tenendo conto delle disposizioni previste per le utenze domestiche;

RITENUTO necessario adeguare il regolamento TARI al dispositivo delle sopraccitate sentenze, tenuto conto che le tariffe per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli occupanti, aggiungendo all’ **art. 17** il seguente comma:

c.8. “Per gli immobili dove sia condotta l’attività di “Bed & Breakfast” si applicano le tariffe domestiche utilizzando per il calcolo del tributo il numero degli occupanti di cui ai commi precedenti aumentato di due unità”;

CONSIDERATO, l’art. 1, comma 649, della legge n. 147 del 2013, dove si evince che il Comune con proprio regolamento “*individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione*”;

RITENUTO di provvedere in merito ed adeguare pertanto il Regolamento in essere con l’aggiunta dell’**art. 10 bis** che di fatto indichi gli elementi per l’applicazione della detassazione dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati ad un reparto produttivo di rifiuti speciali non assimilabili;

VISTO il D.L.124/2019 art. 58-quiues di modifica delle categorie tariffarie del DPR 158/1999 per quanto attiene le utenze non domestiche relative a studi professionale, in possesso di determinati codici ATECO, che sono inserite nella categoria delle banche e istituti di credito al posto di quella relativa agli uffici di apportare le modifiche all’allegato B del Regolamento:

11. Agenzie, studi professionali, uffici

12. Banche, istituti di credito e studi professionali;

VISTO l’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “il termine (...) per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

DATO ATTO CHE il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione è stato fissato al 30 settembre 2020;

VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Revisore dei Conti Dott.ssa Paola Mori sottoscritto in data 07.09.2020;

VISTI i pareri favorevoli espressi, dal Responsabile dell'area economico-finanziaria Dott. Ettore Cigala in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

VISTO l'art. 42 – attribuzioni Consigli – del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche apportate al regolamento per l'applicazione della TARI così come esposto nel corpo della deliberazione e come da allegato parte integrante;
2. di dare atto che il regolamento ha efficacia a decorrere al 1° gennaio 2020;
3. di trasmettere il presente provvedimento, ai responsabili delle aree, dei settori e degli uffici per quanto di competenza;
4. di conferire ampio mandato al responsabile del Servizio Tributi per la trasmissione di copia della presente deliberazione e del relativo Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella L.22 dicembre 2011, n. 214, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in tale norma;
5. di pubblicare il regolamento con le opportune modifiche approvate sul sito internet istituzionale, www.comune.salo.bs.it;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, modificata dalla L. 15/2005, sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e reputi di esserne direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale, presentando i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
GIORGIO TOFFOLETTO

Il Segretario Generale
DOTT. LUCA SERAFINI